

ASSOCIAZIONE
"GIORNO PER GIORNO ONLUS"
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 20 APRILE 2026

L'anno 2026 (duemila ventisei), il giorno 20 (venti) del mese di aprile, alle ore 19.00, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "GIORNO PER GIORNO ONLUS", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Associazione ai fini dell'adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore (D. lgs. n. 117/2017) in materia di *associazioni di promozione sociale*, come da provvedimento "*di interruzione dei termini per richiesta integrazione documentazioni e chiarimenti*" trasmesso dall'Ufficio del RUNTS, Regione Lombardia;
2. trasmissione dell'avvenuto adeguamento alle modifiche/integrazioni richieste all'Ufficio del RUNTS, Regione Lombardia;
3. varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea, ai sensi dello Statuto sociale, la Presidente dell'Associazione Sig.ra Camilla Frosio (C.F. FRSCLL49H67I349B), la quale, verificata la regolarità della convocazione dell'Assemblea nonché l'intervento di un numero adeguato di associati, dichiara l'Assemblea straordinaria **validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare.**

Per il Consiglio Direttivo, oltre alla Presidente, sono presenti, la Vice Presidente Sig.ra Jenni Cerea (C.F. CREJNN83D55A794Z), e il Consigliere Sig. Nicola Molgora (C.F. MLGNCL78B28Z347Q).

La Presidente invita a fungere da Segretario verbalizzante, il Sig. Nicola Molgora, consigliere in carica che, presente, accetta.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Il Presidente dichiara aperta la trattazione unitaria dei due punti all'O.d.g. concernenti:

"1. Modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Associazione ai fini dell'adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore (D. lgs. n. 117/2017) in materia di associazioni di promozione sociale, come da provvedimento "di interruzione dei termini per richiesta integrazione documentazioni e chiarimenti" trasmesso dall'Ufficio del RUNTS, Regione Lombardia; 2. trasmissione dell'avvenuto adeguamento alle modifiche/integrazioni richieste all'Ufficio del RUNTS, Regione Lombardia;";

Tutti gli associati intervenuti si dichiarano informati rispetto agli argomenti posti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione, rinunciando ad ogni eventuale opposizione.

Il Presidente espone le ragioni che rendono necessarie ulteriori modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Associazione "GIORNO PER GIORNO APS", già approvato in sede di Assemblea straordinaria del 30 gennaio 2026.

In particolare, l'Associazione, in data 13 marzo 2026, ha presentato l'istanza di iscrizione presso il competente Ufficio regionale del RUNTS – Lombardia (prot.rl n. 14192; Repertorio n. 169309) ai fini dell'iscrizione nella sezione b *"Associazioni di Promozione Sociale"*.

A seguito di istruttoria da parte del suddetto Ufficio, quest'ultimo ha richiesto talune modifiche ed integrazioni allo Statuto della Associazione ai fini dell'adeguamento alle norme del CTS (con particolare riferimento alle norme in materia di APS), nonché dell'accoglimento dell'istanza di iscrizione al RUNTS.

Si rende pertanto necessario – ai fini del completamento del procedimento di iscrizione della Associazione al RUNTS in qualità di APS – procedere in questa sede all'approvazione delle opportune e dovute modifiche ed integrazioni, come richiesto dall'Ufficio regionale del RUNTS.

Pertanto, il Presidente – informati tutti i Soci – procede alla lettura delle modifiche ed integrazioni introdotte nella bozza di Statuto della Associazione nella forma di *"associazione di promozione sociale"*. In particolare **illustra le modifiche ed integrazioni apportate**: all'art. 5, commi 1 e 2, in tema di ammissione – in qualità di associati – di soggetti persone fisiche minori di età e, per l'effetto, le integrazioni di cui agli artt. 6, comma 1, lett. *a.* e *c.*, e 9, comma 3, in tema di diritti degli associati minori di età; all'art. 16, comma 2, in tema di utilizzo del patrimonio associativo per lo svolgimento delle attività

statutarie di interesse generale nonché ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Da ultimo, il Presidente conferma che la bozza di Statuto della Associazione, adeguato alle norme del CTS quale APS, resta composto da numero 19 (diciannove) articoli, e si allega al presente verbale sotto la **lettera A**).

Inoltre, il Presidente precisa che a seguito della approvazione dello Statuto con le modifiche ed integrazioni sopra riportate, sarà necessario procedere alla trasmissione al competente Ufficio del RUNTS per dare evidenza dell'avvenuto adeguamento alle richieste avanzate. Tutti i soci intervenuti si dichiarano favorevoli alla proposta di approvazione del nuovo Statuto e di iscrizione della Associazione al RUNTS in qualità di APS.

Udita l'esposizione della Presidente, nessuno dei soci si dichiara contrario alle proposte e, **pertanto, la Presidente dichiara aperte le operazioni di voto in forma palese.**

L'Assemblea degli associati, Organo competente – ai sensi dell'art. 12. 1 dello Statuto vigente – a deliberare le modifiche statutarie, **all'unanimità,**

DELIBERA

- A)** di approvare le modifiche al testo dello Statuto sociale della Associazione "GIORNO PER GIORNO" adeguato alle norme del CTS in materia di "associazioni di promozione sociale" e, in particolare, le modifiche introdotte agli articoli art. 5, commi 1 e 2; 6, comma 1, lett. a. e c.; 9, comma 3; art. 16, comma 2; statuto che si allega al presente verbale (**Allegato A**) costituendone parte integrante;
- B)** di trasmettere – **entro il termine prescritto dall'Ufficio del RUNTS richiedente** – il presente verbale e l'allegato Statuto comprendente le modifiche ed integrazioni di cui al precedente **punto A**), previa registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate;
- C)** di prendere atto che – a decorrere dalla avvenuta iscrizione al RUNTS della Associazione – la denominazione dell'Ente sarà "**GIORNO PER GIORNO APS**";
- D)** di dare mandato alla Presidente dell'Associazione per lo svolgimento delle operazioni necessarie alla **registrazione del presente verbale e dello Statuto**

approvato presso le competenti autorità, nonché per la trasmissione del presente verbale e dello Statuto al competente Ufficio regionale del RUNTS nei termini prescritti, oltre che per le successive ulteriori comunicazioni e incombenze.

Esaurita la discussione dell'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro avendo chiesto parola, la riunione si chiude alle ore 20.00.

Si allega:

- nuovo Statuto dell'Associazione "GIORNO PER GIORNO APS" (Allegato A).

IL PRESIDENTE

Sig.ra Camilla Frosio

Camilla Frosio

IL SEGRETARIO/VERBALIZZANTE

Sig. Nicola Molgora

Nicola Molgora

**AGENZIA DELLE ENTRATE
O.P. - UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 2**

Registrato a Bergamo

Il 23/04/2026

al n. 957 Serie 3

con Euro

(ESENTE)

IL FUNZIONARIO

Serena GIMMAGLIA

Firma su delega del Direttore Provinciale Claudio Netti



ALLEGATO A

STATUTO ASSOCIAZIONE "GIORNO PER GIORNO"

Titolo I – Profili generali

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1) È costituita, ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017) e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione denominata "GIORNO PER GIORNO", successivamente indicata anche come "Associazione".
- 2) Una volta effettuata la iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione b "associazioni di promozione sociale", la denominazione dell'Associazione sarà "GIORNO PER GIORNO APS" e la Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo "APS".
- 3) L'associazione ha sede legale nel Comune di Curno (BG). L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
- 4) Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può istituire sedi locali e/o operative dell'Associazione che opereranno ai fini del perseguimento degli scopi statutari.
- 5) La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 2 – Scopi, principi e attività

- 1) L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale in favore dei propri associati, familiari o di terzi negli ambiti del sostegno e della beneficenza, degli interventi e servizi sociali, socio sanitari e sanitari nonché della divulgazione e sensibilizzazione in relazione a diverse malattie rare gravi, invalidanti e degenerative, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

- 2) In particolare, l'Associazione trae origine dall'esperienza e in relazione alla condizione di Jenni Cerea affetta dalle seguenti patologie: Sindrome di Ehlers Danlos, Siringomielia Spinale Dorsale, Midollo Ancorato, Instabilità Spinale e Cranio Cervicale, Sindrome di Welleberg (midollo laterale), Cisti Perineurali Cervicali e Dorsali, Mav Spinale (Fox Alajuanine Sindrome), Stenosi dei Seni Trasversi Cerebrali, Stenosi della Giugulare di sinistra, Ipertensione Intracranica, Disautonomia, Ipomotilità Esofagea, Vescica Neurologica, May Thurner Sindrome, Nutcracker Sindrome, Pots (tachicardia posturale ortostatica), Adenoma Ipofisario (Tumore Ipofisi), Mast Cell Activation, Iperinsulinismo, Anemia, Endometriosi, Incordinazione Temporo-mandibolare e patologie ad esse connesse.
- 3) L'Associazione si propone, dunque, in via principale, la realizzazione di interventi concreti a sostegno di soggetti che versano in stato di bisogno con riferimento alle gravi patologie di cui al precedente comma e destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno, di difficoltà e di emarginazione sociale ed economica.
- 4) La Associazione intende perseguire le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di **interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. n. 117/2017**:
- a) **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, tra le quali:
- interventi di solidarietà per garantire la qualità della vita, pari opportunità, al fine di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare per coloro che soffrono delle malattie gravi e invalidanti di cui al secondo comma, anche derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
 - sviluppo e realizzazione di interventi e progetti, anche in collaborazione con altre realtà del privato sociale, enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che consentano ai soggetti affetti da malattie gravi e invalidanti un effettivo miglioramento delle condizioni di vita e una maggiore integrazione nella società;
 - realizzazione di in ogni più opportuna forma di assistenza al malato con particolare attenzione alle realtà più svantaggiate dal punto di vista sociale, culturale ed economico nonché ad ogni altra realtà in cui si manifesti la patologia.
- b) **interventi e prestazioni sanitarie**;

- c) prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, tra le quali:
- promozione di interventi e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria con l'obiettivo di supportare la persona affetta da patologie rare che versa in stato di bisogno, con problemi di disabilità e/o di emarginazione condizionanti lo stato di salute ed economico, al fine di rimuovere e/o contenere di esiti degenerativi o invalidanti delle patologie;
 - interventi di supporto e sostegno, anche in collaborazione con altri enti, per la realizzazione di percorsi integrati assistenziali e sanitari della persona affetta da patologie rare, sia in Italia che all'Estero, comprendenti il reperimento di risorse, prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
- u) beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale** a norma del presente Statuto, tra le quali:
- interventi di beneficenza e sostegno a distanza, anche di natura economica, direttamente o indirettamente a favore di persone svantaggiate ed affette dalle patologie rare, gravi e invalidanti di cui al secondo comma, al fine di garantire l'accesso a trattamenti sanitari o di cura specifici, sia in Italia che all'Estero;
 - erogazione di denaro, beni o servizi, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – l'acquisto di macchinari, farmaci e ogni strumento di cura, a supporto delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto e rivolte direttamente o indirettamente alle persone affette da patologie rare;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto, tra le quali:
- promozione e diffusione di studi e approfondimenti scientifici nel campo assistenziale, riabilitativo, sanitario e psicosociale, con riferimento alle gravi malattie rare, anche mediante pubblicazioni on line o sui social media della Associazione;
 - organizzazione e gestione di incontri aventi ad oggetto temi rilevanti per le attività della Associazione, al fine di diffondere le "buone pratiche" della assistenza e del supporto in ambito sanitario e socio – sanitario con riferimento ai bisogni e alle necessità di soggetti che soffrono di patologie gravi e invalidanti;
 - organizzazione e gestione di attività ricreative, anche a sfondo culturale ed artistico, in un contesto di vita facilitante la partecipazione e l'aggregazione

sociale, al fine di informare e sensibilizzare la comunità rispetto all'esistenza di patologie gravi e fortemente invalidanti, anche mediate la condivisione di esperienze comuni;

- organizzazione e gestione di eventi culturali, sportivi, concerti, spettacoli, manifestazioni ed ogni altro evento conforme alle normative nazionali al fine di promuovere l'Associazione e i temi trattati.

- 5) L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
- 6) Per il perseguimento delle proprie finalità sociali sopra individuate, l'Associazione può associarsi ad altri enti senza scopo di lucro, collaborare con enti pubblici e privati, ed aderire, altresì, ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
- 7) L'Associazione potrà, altresì, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a bandi nazionali, internazionali ed europei, gare pubbliche, concorsi e ogni altra modalità prevista dalla legge.

Art. 3 – Raccolta Fondi

- 1) L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle norme attuative.

Art. 4 – Volontari

- 1) Le attività della Associazione sono svolte in modo continuativo e a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 2) L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
- 3) Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività

prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima mediante apposito Regolamento. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

- 4) I volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro obbligatorio.
- 5) L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- 6) Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può eventualmente assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto della prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

- 8) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo II – Associati

Art. 5 – Requisiti e procedura di ammissione degli Associati

- 1) Possono associarsi all'Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro – a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale – che ne condividono le finalità e lo spirito di solidarietà, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti.
- 2) L'ammissione all'Associazione è da richiedere in forma scritta, mediante apposita istanza indirizzata al Consiglio Direttivo, recante l'esplicita dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione, l'impegno ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le delibere assunte dai competenti Organi associativi, nonché l'impegno, in qualità di associato, al versamento della quota associativa annuale. In caso di ammissione di un soggetto, persona fisica, minore di età, l'istanza

di ammissione è presentata da un genitore o dal soggetto che ne esercita la responsabilità genitoriale.

- 3) Il Consiglio Direttivo, ricevuta l'istanza da parte del soggetto interessato, provvede in merito all'accoglimento o il rigetto della stessa entro i successivi (60) sessanta giorni, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento della domanda di ammissione, la deliberazione è annotata nel libro degli associati.
- 4) In caso di rigetto della domanda, debitamente motivato, l'interessato può, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto, proporre ricorso all'Assemblea degli associati che si pronuncia entro i successivi trenta (30) giorni dalla proposizione del ricorso.
- 5) Nel caso in cui la domanda di ammissione all'Associazione provenga da un ente del Terzo settore o senza scopo di lucro, l'istanza è sottoscritta dal Legale Rappresentante.
- 6) Gli associati iscritti all'Associazione da meno di un mese non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti quali membri degli stessi.

Art. 6 - Diritti e doveri degli Associati

1. Gli associati hanno diritto di:
 - a. partecipare all'Assemblea con diritto di voto; in caso di associati minori di età, l'esercizio del diritto di voto è attribuito al genitore o al soggetto che esercita la responsabilità genitoriale;
 - b. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
 - c. eleggere i componenti degli organi associativi e, se maggiorenni, concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
 - d. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
 - e. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
 - f. riunirsi in gruppi per lo svolgimento di particolari attività rientranti negli scopi e nelle finalità dell'Associazione;
 - g. essere informati sull'attività associativa;
 - h. esaminare i libri sociali secondo i tempi e le modalità previste dal presente Statuto.
- 2) Gli associati sono tenuti a:
 - a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;

- b. essere in regola con il versamento della quota associativa, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
 - c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
 - d. impegnarsi, secondo le esigenze e disponibilità dichiarate, al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, anche mediante lo svolgimento delle attività promosse dall'Associazione;
 - e. assumere un comportamento corretto verso gli altri associati ed all'esterno dell'associazione, che sia animato da spirito di solidarietà, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e degli eventuali regolamenti.
- 3) Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 - Perdita dello status di associato

- 1) La qualità di associato si perde:
- a) per decadenza;
 - b) per esclusione;
 - c) per recesso;
 - d) per decesso o estinzione dell'ente associato;
- a) perde la qualità di associato **per decadenza**, l'associato che non provvede al versamento della quota associativa annuale entro il termine previsto dal Consiglio Direttivo; la decadenza dell'associato ha effetto dal giorno successivo al termine assegnato per il pagamento della quota associativa annuale;
- b) perde la qualità di associato **per esclusione**, l'associato che viola le norme statutarie o degli eventuali regolamenti, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali ovvero, in presenza di altri gravi motivi, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo anche in caso di violazione dell'art. 6, comma 2, lett. a), c) d) ed e), del presente Statuto. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo;
- c) perde la qualità di associato **per recesso** l'associato che abbia dato comunicazione, in forma scritta, di voler recedere dal rapporto associativo. Il recesso ha efficacia dalla data di effettivo ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo della Associazione.

- 2) L'associato sottoposto al procedimento di esclusione deve essere preventivamente informato, per iscritto, degli addebiti avanzati nei suoi confronti, consentendo allo stesso facoltà di replica dinanzi al Consiglio Direttivo.
- 3) Avverso il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo può essere proposto ricorso alla Assemblea degli associati entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. L'Assemblea, in tal caso, si pronuncia entro i successivi (30) trenta giorni.
- 4) Il provvedimento di esclusione dell'associato è esecutivo sin dal momento dell'avvenuta comunicazione al soggetto interessato e l'eventuale ricorso all'Assemblea non ne sospende gli effetti.
- 5) L'associato decaduto, escluso o receduto e gli eredi dell'associato deceduto, non vantano alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.

Titolo III – Organi associativi

Art. 8 - Gli Organi Sociali

- 1) Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice - Presidente;
 - e) l'Organo di controllo monocratico, ove istituito.
- 2) All'Organo di controllo, ove istituito, è riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio Direttivo.
- 3) Ai componenti degli organi sociali è sempre riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni.
- 4) Le riunioni degli Organi sociali svolte con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamento audio/video devono consentire:
 - al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9 – L'Assemblea degli associati

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione, è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria.
- 2) Ogni associato dispone di un solo voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio può ricevere un massimo di tre deleghe.
- 3) Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti nel libro Soci da almeno un mese, purché in regola con il pagamento della quota associativa. In caso di associati minori di età, l'esercizio del diritto di voto è attribuito al genitore o al soggetto che esercita la responsabilità genitoriale.
- 4) Le deliberazioni sono espresse con voto palese, ad esclusione di quelle riguardanti le persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno che sono espresse con voto segreto.
- 5) **L'Assemblea ordinaria:**
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - approva il bilancio o il rendiconto di cassa;
 - approva il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o predisposto per libera determinazione dell'Associazione;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sui ricorsi proposti dagli aspiranti associati non ammessi e dagli associati esclusi;
 - delibera sulle linee di indirizzo dell'attività e sul programma annuale dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo;
 - delibera sulla variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.
- 6) **L'assemblea straordinaria delibera:**
 - sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
 - sullo scioglimento dell'Associazione;
 - sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea straordinaria.
- 7) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.
 - 8) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da trasmettere, anche mediante strumenti telematici, almeno quindici (15) giorni prima della data prevista per la riunione.
 - 9) L'avviso scritto deve contenere:
 - l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione;
 - le modalità di svolgimento della riunione (in presenza, mediante sistemi di video conferenza o in modalità mista);
 - in caso di riunione a distanza o mista, le istruzioni circa i sistemi utilizzati e le istruzioni per il collegamento.
 - 10) L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne facciano richiesta.
 - 11) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole dalla maggioranza degli intervenuti.
 - 12) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati. Le deliberazioni della Assemblea straordinaria sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione.
 - 13) Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti degli associati.

- 14) I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e sottoscritti dal Presidente, o da chi ha presieduto l'adunanza, e dal soggetto verbalizzante vengono conservati agli atti in apposito libro obbligatorio.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

- 1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri, compreso da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5), previa determinazione del numero da parte della Assemblea dei Soci.
- 2) Il Consiglio Direttivo dura in carica (4) quattro esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo relativo al quarto esercizio del mandato; i suoi membri sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice civile sulle cause di ineleggibilità e decadenza dei membri.
- Il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice – Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
- 4) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice – Presidente; in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
- 5) Nell'ambito del Consiglio Direttivo, può essere istituito un comitato esecutivo mediante la nomina di un Segretario e un Tesoriere cui attribuire, all'atto di nomina, specifici compiti nel rispetto del presente statuto e degli eventuali regolamenti.
- 6) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta da spedirsi a tutti i componenti, anche a mezzo di ausili telematici, almeno dieci (10) giorni prima della riunione; in presenza di particolari motivi di urgenza, è fatta salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, fino a due (2) giorni prima della riunione. In difetto delle formalità di cui al precedente periodo, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano intervenuti tutti i suoi membri.
- 7) Il Consiglio Direttivo è di regola convocato almeno una volta l'anno per deliberare in ordine all'adozione del bilancio o rendiconto consuntivo. Il Consiglio Direttivo è altresì convocato, ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno uno dei componenti ne faccia richiesta.
- 8) L'avviso di convocazione deve contenere:
- gli argomenti all'ordine del giorno;
 - la data, il luogo e l'ora della riunione;

- le modalità di svolgimento della riunione (in presenza, mediante sistemi di video conferenza o in modalità mista);
 - in caso di riunione a distanza o mista, le istruzioni circa i sistemi utilizzati e le istruzioni per il collegamento.
- 9) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
 - 10) Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni di norma con voto palese; è richiesto il voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
 - 11) In caso di conflitto di interesse, ciascun consigliere ha l'obbligo di segnalarlo dandone notizia agli altri amministratori e, se presente, all'Organo di Controllo; in tal caso il consigliere interessato si astiene dal deliberare.
 - 12) Per i componenti del Consiglio Direttivo non è ammessa la facoltà di conferire la delega di voto.
 - 13) I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e sottoscritti dal Presidente, o da chi ha presieduto l'adunanza, e dal soggetto verbalizzante vengono conservati agli atti in apposito libro obbligatorio.

Art. 11 – Competenze del Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle competenze attribuite ad altri organi dalla legge e dal presente Statuto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
- 2) A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:
 - a. adotta il bilancio o rendiconto consuntivo da presentare alla Assemblea per la approvazione;
 - b. individua e disciplina le eventuali attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative;
 - c. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella nota integrativa al bilancio o in calce al rendiconto consuntivo;
 - d. adotta gli eventuali Regolamenti associativi, non riservati alla competenza della Assemblea dalla legge o dallo Statuto;
 - e. predispone le proposte da sottoporre all'Assemblea;

- f. dà attuazione alle decisioni e agli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei soci;
- g. determina l'entità della quota associativa e il termine annuale entro cui procedere al rinnovo del versamento;
- h. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e delle finalità dell'Associazione;
- i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- j. delibera l'adesione ad associazioni di promozione sociale ed altri enti nel rispetto dei criteri e dei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto;
- k. delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti associati;
- l. adotta i provvedimenti di esclusione degli associati;
- m. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- n. gestisce eventuali rapporti finanziari con istituti di credito e cura la parte economico finanziaria dell'Associazione;
- o. adotta ogni altro provvedimento necessario alla gestione dell'Associazione e rientrante nelle proprie competenze.

- 3) Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice-presidente e ad uno o più consiglieri, fissandone i limiti e le modalità di esercizio, nell'atto di delega.

Art. 12 – Vacanza dei componenti e decadenza del Consiglio Direttivo

- 1) Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano a mancare, sempre che sussista la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica originariamente individuati, si procederà alla sostituzione mediate la graduatoria dei primi non eletti.
- 2) Laddove non si disponga della graduatoria dei primi non eletti, il Presidente o il Vice – Presidente o il membro più anziano di età procede – entro i successivi trenta (30) giorni – alla convocazione della Assemblea dei Soci per l'elezione del/i sostituto/i.
- 3) Il/I consigliere/i sostituto/i o eletto/i ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, resta/ano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.
- 4) In caso di vacanza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo l'Organo decade di diritto. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente.

- 5) Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decaduto o gli altri membri decaduti provvede/ono, entro trenta (30) giorni, alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per la rielezione dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Presidente e Vice – Presidente

- 1) Il Presidente della Associazione dura in carica quattro (4) anni ed è rieleggibile.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, può nominare avvocati nelle liti attive e passive, sottoscrivere gli atti e i contratti per conto della Associazione, coordina l'attività sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, e cura l'esecuzione delle rispettive delibere.
- 3) In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente che ne fa le veci.
- 4) In casi eccezionali, di necessità ed urgenza, il Presidente può avocare a sé i poteri del Consiglio Direttivo, salva la immediata e successiva convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- 5) In caso di accertato e definitivo impedimento del Presidente o di dimissioni, trova applicazione l'art. 12 del presente Statuto, fatta salva la nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo entro i successivi trenta (30) giorni dalla integrazione dell'organo.

Art. 14 Organo di Controllo

- 1) L'Organo di Controllo della Associazione è istituito obbligatoriamente al superamento dei limiti indicati dalle norme vigenti o per libera determinazione della Assemblea stessa.
- 2) L'Organo di Controllo ha forma monocratica e deve essere scelto, anche tra persone non associate, tra i soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. Si applica l'art. 2399 del Codice civile.
- 3) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 4) L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7

(raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del terzo settore.

- 5) L'Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.
- 6) L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del Codice del terzo settore.
- 7) L'Organo di Controllo dura in carica quattro esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.
- 8) All'Organo di Controllo può essere attribuita, altresì, la revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea.

Art. 15 Libri sociali

- 1) La Associazione deve obbligatoriamente tenere:
 - il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e deliberazioni della Assemblea degli associati;
 - il libro delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, ove istituito;
 - il registro dei volontari ove sono iscritti i volontari che svolgono attività non occasionale.
- 2) Tutti libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, fatto salvo il libro dell'Organo di Controllo che è tenuto a cura dell'organo stesso, ove istituito.
- 3) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare al Consiglio Direttivo della Associazione anche mediante strumenti telematici.
- 4) La domanda deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'esame e l'indicazione specifica, laddove possibile, dei documenti di cui si richiede la consultazione.
- 5) Il Consiglio Direttivo, entro venti (20) giorni dalla ricezione della domanda, provvederà a comunicare al socio interessato tempi e modalità per l'esame dei libri sociali. In caso di rigetto della domanda, la stessa deve essere debitamente motivata.

Titolo IV – Risorse economiche, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 16 - Risorse economiche e patrimonio

- 1) L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:
 - a) quote versate dagli associati;
 - b) contributi di privati;
 - c) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - f) liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
 - g) rendite patrimoniali e finanziarie;
 - h) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione curata direttamente dall'associazione;
 - i) proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dalla legge;
 - j) iniziative di raccolta fondi, svolte nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge;
 - k) partecipazione a concorso, bandi, e programmi nazionali, internazionali ed europei.
- 2) L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare tutto il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statuarie di interesse generale, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3) È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 – Esercizio finanziario, bilancio e bilancio Sociale

- 1) L'esercizio sociale va dal (1°) primo gennaio al (31) trentuno dicembre di ogni anno.
- 2) Il bilancio della gestione o il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dalla Assemblea dei soci entro i 120 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 160 giorni quando specifiche e particolari esigenze lo rendano necessario.

- 3) Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea prevista per la sua approvazione.
- 4) Nella relazione di missione al bilancio o in calce al rendiconto per cassa, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte dall'Associazione, oltre ai rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno dalla Associazione.
- 5) L'Associazione per libera determinazione dell'Assemblea degli associati o al superamento dei limiti patrimoniali previsti ex lege, redige e adotta il Bilancio Sociale nel rispetto delle normative vigenti, provvedendo al deposito nel Registro Unico Nazionale nei termini previsti ex lege.

Titolo V – Norme Finali

Art. 18 – Devoluzione

- 4) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato dalla Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 19 - Rinvio

- 1) Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice civile, al Codice del Terzo Settore e s.s.m.i. e alle altre norme di legge vigenti in materia.

IL PRESIDENTE

Sig.ra Camilla Frosio

Camilla Frosio